

Ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si si attesta la regolare copertura al Cap. _____

COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina

N. 62 Reg

del 30.10.2012

Il Responsabile
Del Servizio Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19.00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione Non Urgente di inizio disciplinata dall'art. 30 della L. R. 6/03/1986 n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa Legge Regionale, prevista dalla legge 142/90 recepito dalla L. R. 48/91, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O. EE. LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1. Reale Benedetto	SI			9. Mondello Tiziana		SI	
2. Liuzzo Vittoria	SI			10. Di Bartolo Salvatore		SI	
3. Carrocetto Alfio			SI	11. Carrini Benedetto		SI	
4. Regalbuto Benedetto			SI	12. Fulia Giuseppe Carmine	SI		
5. Oriti Benedetto	SI			13. Valenti Benedetto	SI		
6. Scavone Cirino	SI			14. Carcione Calogero	SI		
7. Tommasi Carmelo	SI			15. Todaro Cirino		SI	
8. Cardali Filadelfio	SI						
Assegnati N. 15		In Carica N. 15		Presenti N. 9		Assenti N. 6	

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L. R. 6.3.1986, n° 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Reale Benedetto in qualità di presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rachele Caristo.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell' O. EE. LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri :

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell' art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, recepito dalla L.R. n°48/91 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _____

(1) Inizio 1° comma ; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma;

Publicato all'atto di retorio onli
con N. 920

dal 13.11.2012 al 28.11.2012

IL RESPONSABILE



Il Vice Sindaco, assessore al bilancio, procede ad illustrare il punto all'ordine del giorno: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2012.

Il consigliere Fulia propone che per le abitazioni principali ricadenti in zona rossa sia applicata una aliquota del 0,20 per cento mentre per la seconda casa sia applicata una aliquota del 0,46 per cento e non del 0,96 per cento.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal consigliere Fulia in merito alle aliquote IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 3 consiglieri astenuti (Cardali, Oriti e Tommasi) e n. 6 consiglieri favorevoli, con votazione resa in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal consigliere Fulia in merito alle aliquote IMU da applicare ai fabbricati per l'anno 2012.

Si pone ai voti, la proposta di deliberazione così come emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva la proposta così come emendata ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta.

A questo punto il Presidente del Consiglio propone l'Immediata Esecutività della proposta deliberata così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di rendere immediatamente esecutiva l'approvata proposta così come emendata.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Reale Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rachele Caristo

<p>Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio Il <u>13.11.2012</u> E fino al <u>28.11.2012</u> L'Addetto F.to <u>SCORNAIACCHI</u></p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno <u>13.11.2012</u>- E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi <p>Dal <u>13.11.2012</u> al <u>28.11.2012</u> Li <u>30.11.2012</u></p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale F.to <u>RACHELE CARISTO</u></p>
--	--

<p>E' copia conforme per uso amministrativo</p> <p>Li _____</p> <p>Visto: Il Sindaco _____ Il Segretario Comunale <u>Rachele Caristo</u></p>	
--	--

<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il <u>24.11.2012</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91</p> <p><input type="checkbox"/> Non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.15, comma 6, L.R. 44/91</p> <p>Li <u>30.11.2012</u></p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale F.to <u>RACHELE CARISTO</u></p>
--

<p style="text-align: center;">LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 03/12/1991, N. 44</p> <p>Li _____</p> <p>Visto: IL SINDACO _____</p> <p>F.to _____</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to _____</p>
--



COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

SU INDICAZIONE DI	ASSESSORE AL BILANCIO
SETTORE DI COMPETENZA	FINANZIARIO
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	

OGGETTO	Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U." per l'anno 2012.
---------	--

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTI agli articoli n. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale.

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

ATTESO che la deliberazione di determinazione delle aliquote dell'IMP deve essere adottata con deliberazione del Consiglio Comunale entro e non oltre il termine, stabilito dalle norme statali, di approvazione del bilancio di previsione e che le stesse aliquote se approvate hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che ai sensi del c. 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente con le seguenti modalità:**

1) **ALIQUTA BASE (Altri immobili escluso abitazione principale) 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;**

2) **ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;**

3) **ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento;**

4) **ALTRE RIDUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE**

Si tratta di situazioni marginali che sono disciplinate dalla legge e che possono essere ulteriormente disciplinate da regolamento comunale fatta salva la quota di spettanza statale.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente al tempo che ognuno di essi ha adibito l'immobile ad abitazione principale.

CONSIDERATO inoltre che per gli anni **2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della detrazione** non può superare la somma di **€ 400,00** (pari a 8 figli a carico), che **in aggiunta alla detrazione base di € 200 raggiunge un ammontare massimo di detrazione totale di € 600,00.**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ma che in questo caso non si può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*"

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"



DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta debba avvenire esclusivamente mediante mod. F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate .

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente proposta..

Visto il d.lgs. n. 23/2011.

Visto il D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.

Visto il d.lgs. n. 241/1997.

Visto il d.lgs. n. 446/1997.

Visto il d.lgs. n. 504/1992.

Visto il Tuel.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

al Consiglio Comunale, per l'approvazione di competenza, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

Fattispecie imponibili Aliquote		Aliquote
1	tutti gli immobili diversi dai successivii	0,96 per cento
2	immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ivi domiciliato e residente e relative pertinenze	0,40 per cento
3	unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,40 per cento
4	abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune	0,50 per cento
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 per cento

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta debba avvenire esclusivamente mediante mod. F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate .

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente proposta..

Visto il d.lgs. n. 23/2011.

Visto il D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.

Visto il d.lgs. n. 241/1997.

Visto il d.lgs. n. 446/1997.

Visto il d.lgs. n. 504/1992.

Visto il Tuel.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

al Consiglio Comunale, per l'approvazione di competenza, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

Fattispecie imponibili Aliquote		Aliquote
1	tutti gli immobili diversi dai successivi	0,96 per cento
2	immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ivi domiciliato e residente e relative pertinenze	0,40 per cento
3	unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,40 per cento
4	abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune	0,50 per cento
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 per cento



Di proporre **le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:


a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, euro 200 annui o in proporzione alla quota di anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, per figli a carico non può essere superiore a € 400,00 pertanto la detrazione complessiva ammissibile può raggiungere al massimo la somma di € 600,00. 4. Di dare atto che **tali aliquote e detrazioni, se approvate dal Consiglio Comunale, decorrono dal 1 gennaio 2012** .

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda un futuro Regolamento se e quando lo stesso verrà approvato con apposita Deliberazione Consiliare o in mancanza a quanto stabilito dalle norme vigenti che disciplinano il tributo.

6. Di stabilire che in seguito all'adozione della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote relativa, all'Imposta Municipale Propria, l'atto deliberativo sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

IL PROPONENTE



In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

Data 22.10.2012

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Sig. RUPELLI Antonio)

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere _____

Data _____._____._____

Il Responsabile

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.

Data _____._____._____

Il Responsabile

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____._____._____

Il Responsabile
